

CONTRATTO TIPO PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD DI QUALITA' PER LE SCUOLE DI SCI, DI SNOWBOARD E MAESTRI DI SCI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA

Art. 1 – Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione del presente contratto si intende per:

- a) **Scuola di Sci:** l'Associazione tra liberi professionisti (maestri di sci) che ha lo scopo di insegnare le discipline dello sci alpino, nordico e dello snowboard, previo riconoscimento da parte di Regione Lombardia.
- b) **Maestro di Sci e di Snowboard:** professionista abilitato ad insegnare, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piconza e ramponi.
- c) **Utente:** il destinatario dell'attività formativa erogata, previo pagamento del prezzo previsto.
- d) **Area sciabile attrezzata** (di seguito, per brevità: "area sciabile"): superfici innevate, anche artificialmente, piste realizzate con materiali artificiali o impianti di simulazione aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve come lo sci (in tutte le sue articolazioni), la tavola da neve/snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed eventuali altri sport individuati dalla normativa regionale applicabile.
- e) **Contratto per l'erogazione di attività formativa da parte delle Scuole di Sci e di Snowboard e del singolo maestro** (di seguito, per brevità: "contratto"): contratto in base al quale la Scuola/maestro si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire all'utente un insegnamento mirato alla pratica dello sci secondo criteri di sicurezza e con finalità sportive e/o ricreative.
- f) **Pista da sci** (di seguito, per brevità: "pista"): superficie innevata, anche artificialmente, posta a valle delle stazioni di monte degli impianti di risalita e di norma preclusa alla percorrenza a piedi da parte degli utenti in base all'art. 15 della legge 363/2003, alla l.r. 26/2002 ed al r.r. 10/2004.

- g) **Informazioni per l'utente:** complesso delle informazioni che la Scuola ed il maestro sono tenuti a mettere a disposizione dell'utente rendendole conoscibili a quest'ultimo con i mezzi più idonei e comunque nelle sedi della scuola.

Art. 2 - Obblighi della Scuola di Sci/Snowboard e del Maestro

2.1 Le Scuole ed i maestri si obbligano nei confronti dell'utente a:

- a) erogare l'attività di insegnamento esclusivamente attraverso l'impiego di professionisti riconosciuti e abilitati in base ai requisiti previsti dalla normativa.
- b) offrire un percorso di apprendimento improntato al rispetto della persona, delle sue capacità motorie e dei suoi ritmi di apprendimento privilegiando la sicurezza, nonché al rispetto dell'ambiente naturale in cui lo sport viene praticato.
- c) fornire le informazioni sulle norme di condotta e di sicurezza necessarie affinché l'utente possa mantenere un comportamento adeguato alla tecnica sportiva prescelta.
- d) offrire all'utente un percorso didattico/educativo che valorizzi anche l'aspetto culturale, turistico e sportivo incentivando oltre all'apprendimento tecnico, la diffusione dei principi etici propri dell'attività motoria in ambiente naturale.

Art. 3 – Prestazioni della Scuola di Sci e del Maestro

1. La Scuola di Sci ed il maestro erogano le proprie prestazioni in forma di lezioni private individuali e collettive e corsi collettivi.
2. Le lezioni private individuali consistono nell'attività didattica destinata ad un solo partecipante, mentre le lezioni private collettive consistono nell'attività formativa destinata a più partecipanti, senza assumere la forma di corso collettivo.
3. I corsi collettivi consistono nell'attività didattica destinata ad una pluralità di partecipanti (classe), che viene composta dalla Scuola di Sci o dal singolo maestro in base a criteri di omogeneità tecnica e di età.
4. La lezione privata individuale o collettiva deve essere pagata anticipatamente alla Scuola di Sci/maestro dall'utente e consiste in una sessione formativa con Maestro di Sci abilitato, della durata minima di.....minuti.
5. Le lezioni private vengono rimborsate solo se disdette entro le del giorno precedente presso l'ufficio della Scuola di Sci/maestro. Se disdette in giornata, le lezioni private sono rimborsate solo se sostituite. I ritardi di inizio

della lezione attribuibili all'utente non sono rimborsabili e non comportano recuperi.

6. I corsi collettivi debbono essere pagati anticipatamente alla Scuola di Sci/maestro dagli utenti e constano di sessione didattico-formativa settimanale con Maestro di Sci abilitato, della durata minima giornaliera di ore e minuti, con un minimo di partecipanti.
7. Il corso, pagato ma non ancora iniziato, può essere rimborsato solo previa disdetta all'ufficio della Scuola di Sci/maestro entro le oredel giorno precedente l'inizio del corso.
8. La Scuola Sci ed il maestro si impegnano a comunicare il numero massimo di partecipanti a ciascun corso, garantendone l'omogeneità di livello mediante valutazione tecnica preventiva effettuata dal maestro.
9. Nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non venga raggiunto o venga meno nel periodo di durata del corso, la Scuola/maestro si riserva la facoltà di riunirlo ad un altro corso compatibile.
10. Il rimborso di quanto versato dall'utente per lezione privata/corso collettivo, di cui non può fruire per infortunio o malattia, si effettua solo dietro presentazione di certificato medico da produrre all'ufficio della Scuola di Sci/maestro entro giorni dall'infortunio/malattia. Il rimborso è proporzionale al periodo di mancata fruizione delle lezioni/corso.
11. Le lezioni sia private che collettive ed i corsi si svolgono con qualsiasi condizione metereologica, giudicata idonea da parte del maestro. La lezione viene rimborsata o recuperata se la situazione metereologica impedisce lo svolgimento della lezione o l'apertura degli impianti ed in ogni altra circostanza in cui non sia garantita la sicurezza.
12. La lezione non comprende la polizza infortuni che è consigliabile venga stipulata dall'utente.
13. La scuola ed il maestro devono rendere disponibili all'utente i recapiti (sede legale, fax o altro mezzo idoneo) per un eventuale reclamo.

Art. 4 - Obblighi dell'utente

4.1 L'utente si obbliga a:

- a) corrispondere il corrispettivo previsto per l'attività didattica.
- b) nel caso in cui siano previste particolari condizioni economiche per determinate categorie di utenti, l'utente stesso o chi ne ha la legale rappresentanza è tenuto a dimostrare preventivamente il possesso dei requisiti richiesti.

- c) rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dalla Scuola e dal maestro mantenendo la puntualità degli orari di inizio della lezione e collaborando per la gestione ottimale dell'attività .
- d) astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio alla incolumità propria o a terzi, evitando di mettere in pericolo sé stesso e/o gli altri utenti e senza provocare danno alle attrezzature utilizzate nel corso dell'attività formativa.
- e) osservare le norme di condotta vigenti all'interno delle aree sciabili, previste dalle normative vigenti.

Art. 5 - Ambito territoriale, conclusione del contratto, tempi di erogazione del servizio

- 1) Ambito territoriale di applicazione del contratto: territorio ove viene esercitata l'attività pratica di formazione.
- 2) Stipula del contratto: il contratto è stipulato fra le parti nel momento in cui l'utente aderisce all'offerta formativa della Scuola di Sci/maestro, versandone il corrispettivo previsto.
- 3) Esecuzione della prestazione: l'esecuzione della prestazione coincide con la durata dell'attività formativa acquistata dall'utente.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali dell'utente

- 1) Il titolare del trattamento dati è: _____
- 2) Il trattamento è funzionale all'esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente la fruizione; tali servizi non possono essere erogati se l'utente interessato non conferisce i dati che lo riguardano al gestore.
- 3) Il trattamento dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamente preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del gestore.
- 4) Previo consenso espresso dell'interessato, il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.
- 5) I dati dell'interessato non sono soggetti a diffusione; l'eventuale comunicazione dei dati personali dell'interessato a soggetti diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l'interessato o il rappresentante legale di quest'ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale

trattamento, fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento.

- 6) Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell'ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 e 5, che è sempre revocabile dall'interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato concluso il contratto.
- 7) L'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile con l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti informatici, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati. Egli ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per motivi legittimi l'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art 7. Reclamo

- 1) L'utente ha diritto a presentare reclamo, anche tramite un'Associazione di difesa dei consumatori, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'evento che ha determinato lo stesso. Il reclamo deve essere presentato alla sede legale della scuola di sci tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure: via fax o "brevi manu" con ricezione dello stesso, o con pec (posta elettronica certificata).
- 2) La scuola di sci/maestro ha a disposizione un tempo massimo per rispondere pari a 40 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.
- 3) In caso di mancata risposta entro il termine di cui al punto 2. o risposta ritenuta insoddisfacente, l'utente ha diritto di rivolgersi ad una associazione di consumatori ed utenti per farsi assistere nella definizione bonaria del reclamo.
- 4) Il reclamo deve contenere oltre alle generalità del proponente anche tutti i documenti idonei alla sua valutazione

Art 8. Conciliazione

Nel caso in cui non si sia ricevuto risposta al reclamo nei termini di cui all'art.7.2 o la risposta sia ritenuta insoddisfacente anche dopo l'intervento dell'associazione di consumatori ed utenti, l'utente stesso si potrà rivolgere al servizio di conciliazione

attivato presso le Camere di Commercio territorialmente competenti oppure presso un qualsiasi altro organo, anche internazionale, per la definizione stragiudiziale delle controversie.

Art. 9 Legge applicabile

Il presente contratto tipo è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle altre normative applicabili in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente